

## **DELIBERA N. 133/97**

### **PARERE DELL'AUTORITÀ AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI SU ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESENTATA DALL' ENEL SPA**

#### **L'AUTORITÀ**

- Nella riunione del 13 dicembre 1997,
- Premesso che il Ministero dei lavori pubblici, con lettera 7 ottobre 1997, prot. N.US/818/DG, della Direzione generale della difesa del suolo ufficio studi aa.gg.e coordinamento legislativo, ha inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) richiesta di esprimersi, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), e alla luce della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sull'istanza di autorizzazione alle importazioni ed alle esportazioni di energia elettrica mediante contratti pluriennali presentata dalla società Enel Spa (di seguito Enel) con lettera dell'1 agosto 1997 a norma degli articoli 133 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
- Visti gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettere c) e d), della legge 481/95;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visto il documento "Proposta di delibera per un parere dell'Autorità su istanza presentata dalla società Enel Spa al Ministero dei lavori pubblici concernente una nuova autorizzazione all'importazione e all'esportazione di energia elettrica" (PROT.AU/97/211);
- Su proposta del dott. Antonio Molteni e del dott. Giancarlo Pireddu, rispettivamente nella posizione di direttore del Servizio legale e legislativo e di direttore della Divisione elettricità assetti,

## DELIBERA

- Di fornire al Ministero dei lavori pubblici, in ordine all'istanza presentata dalla società Enel Spa con lettera 1 agosto 1997, il parere allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale ([Allegato A](#));
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire trasmettendo nei modi d'uso il parere di cui al punto precedente al Ministero dei lavori pubblici e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9 dicembre 1997

***NOTA PER UN PARERE DELL'AUTORITÀ SULL'ISTANZA PRESENTATA  
DALLA SOCIETÀ ENEL SPA AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
AVENTE AD OGGETTO IL RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE  
ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA***

(Nota del dott. Antonio Molteni, direttore del Servizio legislativo e legale e del dott. Giancarlo Pireddu, direttore della Divisione assetti elettricità)

1. Premessa

Con lettera del 7 ottobre 1997 (prot. N.US./818/DG), il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) di esprimersi, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) e alla luce della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito direttiva 96/92/CE) concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sull'istanza di autorizzazione alle importazioni ed esportazioni di energia elettrica mediante contratti pluriennali presentata dalla società Enel S.p.A. (di seguito Enel) con lettera dell'1 agosto 1997 a norma degli articoli 133 e ss. del T.U. 11 dicembre 1933, n.1775.

In base alla suddetta istanza l'Enel chiede, da un lato, il rilascio di una nuova autorizzazione per un periodo di 40 anni (ossia fino al 2032, data di scadenza della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica) e, dall'altro, l'innalzamento dei quantitativi complessivi annui ammessi allo scambio dagli attuali 30.000 GWh  $\pm$  20% a 40.000 GWh  $\pm$  20%. In subordine, qualora l'esame dell'istanza non sia giunto ad esito entro il 31 dicembre 1997, termine di scadenza dell'autorizzazione di cui è attualmente titolare, l'Enel chiede la proroga in via provvisoria di tale ultimo provvedimento.

2. Considerazioni di carattere giuridico

2.1. *L'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*

Pregiudiziale allo sviluppo di considerazioni giuridiche e tecnico-economiche è l'inquadramento giuridico-istituzionale dell'intervento dell'Autorità nel procedimento diretto all'esame dell'istanza in oggetto.

Le disposizioni del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dalla legge 26 gennaio 1942, n. 127, disciplinanti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di importazione e/o esportazione di energia elettrica prevedono che il provvedimento sia adottato dal Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri degli esteri, dell'industria commercio e artigianato, nonché delle poste e telecomunicazioni.

Non essendo possibile ipotizzare il subentro dell'Autorità nella funzione endoprocedimentale obbligatoria attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sembra possibile configurare l'intervento dell'Autorità alla stregua di una parere facoltativo, non vincolante, richiesto e pronunciato al fine di introdurre nel procedimento elementi di valutazione di interessi della cui cura concreta l'Autorità è istituzionalmente investita e sui quali può incidere il provvedimento richiesto dall'Enel.

Tali sfere di interessi sembrano agevolmente individuabili sulla base di un'analisi della legge n. 481/95.

Sembra in particolare necessario considerare che l'Autorità, nel settore di competenza, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, è chiamata a garantire *«la promozione della concorrenza e dell'efficienza..., tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo»*.

Altrettanto significativo è il fatto che, per quanto specificamente riguarda l'accesso alle reti, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 l'Autorità *«controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza ...»*; in relazione a tale profilo è bene ricordare che la legge n. 481/95 riconosce all'Autorità il potere di definire *“le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti”* (articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95).

Le considerazioni di seguito sviluppate evidenziano come la prevedibile evoluzione dell'assetto giuridico del settore segnali alcuni elementi utili alla valutazione dell'istanza in oggetto in relazione all'esigenza di tutela dei sopra accennati interessi.

## *2.2. Il regime di autorizzazione dell'attività di importazione e/o esportazione di energia elettrica: dal testo unico del 1933 alla legge di nazionalizzazione del 1962*

Il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 (di seguito T.U. n. 1775/33), così come modificato dalla legge 26 gennaio 1942, n. 127, dispone, tra l'altro, che *«L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica è data con decreto del Ministero dei lavori pubblici.... Nel decreto sono determinate la quantità massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo stabilito di dieci anni»*. Si può ricordare che gli scambi occasionali e stagionali di energia elettrica con l'estero, ai sensi della legge 19 luglio

1959, n. 606, non sono soggetti ad autorizzazione ma devono essere semplicemente comunicati ai Ministeri dei lavori pubblici e del commercio con l'estero.

Il regime autorizzatorio istituito e regolato dal T.U. n. 1775/33 si colloca in un contesto dove più operatori sono legittimati all'attività di importazione ed esportazione e in cui si pone l'esigenza di sviluppare ed implementare le infrastrutture di rete necessarie per l'interscambio di energia elettrica. In tale quadro il regime autorizzatorio sembra collegabile alla necessità di istituire una forma di controllo sulle attività economiche che ne costituiscono oggetto.

La legge 6 dicembre 1962, n.1643 pone la riserva allo Stato delle attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, costituendo altresì un apposito ente, l'Enel, a cui viene attribuito l'esercizio di tali attività.

In conseguenza delle suddette disposizioni, con il d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, vengono revocate tutte le autorizzazioni ad importare e ad esportare energia elettrica già rilasciate in precedenza ad operatori diversi dall'Enel.

Nella vigenza della nuova disciplina delle attività di fornitura del servizio elettrico e, in particolare, delle attività di importazione ed esportazione di energia elettrica, si osserva che il regime di autorizzazione di queste ultime facente capo al Ministero dei lavori pubblici ha continuato ad essere applicato, essendo stato adottato più di un provvedimento autorizzatorio nei confronti dell'unico soggetto economico legittimato, in funzione, si deve ritenere, delle cura concreta di interessi quali la programmazione a fini di utilità generale, la gestione razionale delle risorse energetiche, la sicurezza dell'approvvigionamento. Questo nonostante sia ipotizzabile un almeno parziale assorbimento funzionale di tale regime nell'assetto che si è venuto a determinare a seguito della nazionalizzazione (si pensi, ad esempio, alle valutazioni inerenti la programmazione che dovrebbero costituire uno dei contenuti fondamentali del mandato conferito al concessionario del servizio nazionale).

### *2.3. La riforma del settore elettrico nazionale*

Rispetto ai profili sopra delineati, assume fondamentale valenza innovativa il fatto che l'articolo 19 della direttiva 96/92/CE preveda la figura del cliente idoneo, ovvero di un soggetto che, qualora superi le soglie di consumo prefissate a livello comunitario, è abilitato a concludere contratti di fornitura di energia elettrica con operatori nazionali ed esteri. Ne discende, infatti, che il recepimento di tale disposizione nell'ordinamento italiano comporterà il venire meno, per incompatibilità con il disposto della direttiva 96/92/CE, del regime di riserva nell'ambito del quale oggi opera l'Enel.

In tale quadro, ai fini della piena attivazione del nuovo assetto giuridico, un ruolo complementare è da attribuire alle previsioni della legge n. 481/95, ed in

particolare a quelle (art. 2, comma 12, lettera f) e art. 3, comma 8) che investono l'Autorità della adozione delle direttive in materia di separazione contabile e amministrativa.

Nella prospettiva del recepimento della direttiva 96/92/CE, per quanto specificamente attiene alle attività di importazione e/o esportazione di energia elettrica, si porrà inoltre la questione dell'effettiva funzionalità del regime di autorizzazione con riferimento al nuovo assetto da questa determinato.

In generale va rilevato che se, ai sensi della direttiva comunitaria 96/92/CE, sembra non sollevare problemi di compatibilità, tuttavia esso andrebbe analizzato più in generale sotto il profilo della sua compatibilità con il Trattato di Roma, in particolare alla luce del principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune.

I regimi autorizzatori per le importazioni e le esportazioni, infatti, potrebbero essere intesi come una misura equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e, in quanto tali, vietati ai sensi dell'articolo 30 del Trattato di Roma. Tuttavia, tali restrizioni possono essere considerate compatibili nella misura in cui siano giustificate da uno o più dei motivi di cui all'articolo 36 dello stesso, ovvero «*moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza....*» e siano proporzionate rispetto all'obiettivo da perseguire. Più in particolare per le importazioni ed esportazioni di energia elettrica, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha affermato che le restrizioni possono essere considerate compatibili con il diritto comunitario, in quanto si giustificano per motivi di pubblica sicurezza (quali, appunto, la gestione razionale delle risorse energetiche, la programmazione a fini di utilità generale o la sicurezza dell'approvvigionamento) <sup>(\*)</sup>.

Pertanto il regime autorizzatorio del T.U. 11 dicembre 1933, n.1775, se funzionalizzato alla cura concreta degli interessi di cui sopra e proporzionato rispetto all'obiettivo che si vuole tutelare, può considerarsi formalmente compatibile con il diritto comunitario.

Al di là di queste considerazioni sembra forse più appropriato ipotizzare che il nuovo inquadramento giuridico delle attività di importazione e/o di esportazione comporterà problemi di compatibilità sostanziale, collegati all'emergere della necessità di supporti istituzionali di tipo diverso, funzionalizzati primariamente a regolamentare l'utilizzo dei sistemi di interconnessione in modo compatibile con l'esigenza di garantire l'effettività del gioco concorrenziale.

Al riguardo non si può evitare di rimarcare che tale innovativo impianto istituzionale è già prefigurato dalla legge n. 481/95, laddove prevede espressamente, all'articolo 2, comma 12, lettera d), che l'Autorità «*propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in*

---

<sup>(\*)</sup> *Campus Oil, Causa 72/83 raccolta della Corte di Giustizia delle Comunità Europee* 1984, pag. 2727.

*esclusiva, delle autorizzazioni, ... ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente».*

La fase che si protrarrà sino all'avvenuto recepimento della direttiva 96/92/CE, ed all'adozione degli atti di regolazione settoriale ad esso strumentali in base alle disposizioni della legge n. 481/1995, pertanto, si configura, come periodo di transizione ad una situazione nella quale tanto il contesto economico, quanto lo sfondo istituzionale, saranno oggetto di profonde innovazioni e nella quale, di conseguenza, appare opportuno evitare di preconstituire situazioni fattuali e giuridiche che potrebbero porsi in contraddizione con il nuovo assetto.

Una conferma di questa lettura è offerta dall'esame della convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995. Nelle sue premesse, che sono dichiarate parte integrante della concessione, si prevede che: *«la disciplina della concessione regolata dalla presente convenzione interviene, ..., nel quadro di un'evoluzione dell'ordinamento del sistema elettrico italiano che dovrà conformarsi alle direttive dell'Unione Europea; ...e che, in tale prospettiva ed in vista del definitivo riassetto del sistema, è opportuno che la presente convenzione si limiti a regolare l'esercizio delle sole attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, senza che ciò comporti al momento per le altre attività di importazione, esportazione e produzione alcuna sostanziale modifica delle attuali condizioni, nel senso che l'Enel S.p.A, salva naturalmente la diversa, futura regolamentazione delle suddette attività, ne proseguirà l'esercizio in regime di concessione, pur in assenza di espresse disposizioni nel relativo disciplinare».*

Come si vede, già in sede di impostazione della parte normativa del rapporto concessorio tra Stato ed Enel, con riferimento alle attività sul cui regime giuridico di svolgimento più direttamente inciderà il recepimento della direttiva 96/92/CE, è stato adottato un approccio improntato a non predefinire assetti giuridici e fattuali nella fase di transizione alla nuova disciplina.

Le considerazioni sopra svolte sembrano, pertanto, evidenziare elementi rilevanti per la valutazione dell'istanza in oggetto.

### 3. Considerazioni di carattere tecnico economico

In allegato, la [tabella 1](#) riporta il quadro sintetico delle autorizzazioni rilasciate dal Ministro dei lavori pubblici all'Enel, con specifica evidenza della durata e dei quantitativi ammessi allo scambio con l'estero.

La prima autorizzazione rilasciata all'Enel risale al 1968, aveva una durata decennale e per oggetto quantità ammesse allo scambio pari a 2.500 GWh  $\pm$  20%; la

seconda – in scadenza il prossimo 31 dicembre - è stata rilasciata nel 1977 per una durata ventennale e quantitativi pari a 4.000 GWh  $\pm$  20%, in seguito innalzati, in forza di successivi decreti integrativi, agli attuali 30.000 GWh  $\pm$  20%.

Si rileva, inoltre, che l'Enel ha presentato richieste per l'innalzamento dei quantitativi ammessi allo scambio (da 4.000 GWh  $\pm$  20% a 30.000 GWh  $\pm$  20%) a partire dall'inizio degli anni '80 in ragione del fatto che, a fronte della sopravvenuta impossibilità di realizzare i programmi basati sul carbone e sul nucleare, le previsioni energetiche portavano a delineare una situazione di deficit di offerta di tipo strutturale.

La nuova istanza presentata dall'Enel, così come sopra descritta nei suoi contenuti quantitativi, conduce a formulare le seguenti considerazioni di carattere tecnico-economico.

Innanzitutto si osserva che la richiesta di innalzamento dei quantitativi ammessi allo scambio non è collegabile oggi, diversamente da quanto avvenuto per le precedenti istanze, ad una situazione di deficit di offerta.

E' lecito allora chiedersi quali possano essere le ragioni economiche della richiesta, tenuto conto che, a seguito del recepimento della direttiva 96/92/CE, l'Enel dovrà confrontarsi con altri soggetti che avranno pari diritto di approvvigionarsi all'estero.

Dalla [tabella 2](#) in allegato si desume che la massima capacità di trasporto della rete di interconnessione con l'estero è attorno ai 9.000 MW. Nel corso dell'anno, tuttavia, possono verificarsi diverse situazioni che pongono limiti alla capacità nominale di importazione, come ad esempio sovraccarichi su uno o più elettrodotti che determinano una disuniforme distribuzione dei flussi di potenza tra le linee di interconnessione, necessità di messa fuori servizio (programmata o occasionale) delle linee stesse, vincoli determinati sia dalla gestione efficiente dell'intero sistema di trasmissione nazionale sia dalla gestione integrata con la rete europea. Pertanto può esistere anche una considerevole differenza tra la massima capacità di trasporto della rete di interconnessione con l'estero e l'energia contrattuale di scambio ritenuta compatibile.

A tal riguardo, l'Enel sostiene che – come risulta anche dal documento “*Limiti all'importazione contrattuale con l'estero*“ DPT-VDME/SAO inviato all'Autorità in data 14 maggio 1997 - le linee di interconnessione nazionali con l'estero sono “sature”, affermando che, data la capacità dell'attuale rete di interconnessione, l'importazione annuale complessiva non deve superare i 3.900 MW, di cui circa 3.500 MW per i contratti pluriennali e 400 MW per quelli annuali, perché siano consentite in ogni momento sia la funzione di regolazione, anche attraverso accordi occasionali, sia la possibilità di usufruire dei contratti di riserva e soccorso in atto per circa 1.000 MW. Inoltre l'Enel, sempre nel richiamato documento (pag. 5), sostiene che «...l'energia massima annualmente prelevabile su base contrattuale (pluriennale ed annuale) è di circa 34.000 GWh, come mostrato dall'esperienza degli anni passati, tenendo conto

*della nota necessità di riduzione nel mese di agosto per i bassi valori del fabbisogno e per le manutenzioni programmate di elementi di rete».*

In allegato, dalla [tabella 3](#) - che riporta la situazione delle importazioni dell'Enel sulla base di contratti annuali e pluriennali attualmente in essere - si evince che l'80% circa dei 3.550 MW oggi impegnati sulla base dei contratti pluriennali scadrà nell'anno 2002; il restante 20%, relativo ad un solo contratto di 600 MW, verrà a scadenza nell'anno 2011.

D'altro canto, anche nel breve periodo, non appare realistico aspettarsi un aumento della capacità di interconnessione, dato che, dei tre progetti di ampliamento su cui oggi l'Enel è impegnata, quello con la società francese EdF (per l'elettrodotto Grand-Ile/Piossasco) è bloccato per motivi connessi ai procedimenti autorizzatori, il secondo con la società greca PPC (per l'elettrodotto Galatina/Arachthos) solo recentemente è stato autorizzato ed infine il terzo, con la società svizzera Forza Motrice Brusio (per l'elettrodotto S. Fiorano/Robbia in sostituzione dell'attuale collegamento Sondrio/Robbia), non è ancora stato ultimato.

Se è vero che, come risulta da quanto detto sopra, la capacità delle reti di interconnessione è oggi limitata, è lecito ritenere che l'accoglimento dell'istanza dell'Enel (oggi il solo operatore legittimato a presentarla) potrebbe comportare rischi obbiettivi di inaccessibilità alle reti di interconnessione per altri operatori.

La capacità delle reti, infatti, si troverebbe ad essere quasi interamente impegnata dalle forniture acquistate dall'Enel, con la conseguenza che, una volta recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 96/92/CE, una pluralità di operatori che avrebbe diritto di approvvigionarsi all'estero potrebbe incontrare difficoltà.

In relazione a tale ultimo aspetto l'Autorità ritiene opportuno procedere, in vista della prossima apertura del mercato elettrico nazionale, ad un accertamento tecnico sulla rete di interconnessione con l'estero per verificarne l'effettiva capacità di trasporto attuale ([tabella 2](#) dell'allegato) e futura secondo gli ampliamenti programmati; ciò consentirebbe, una volta recepita la direttiva, di meglio svolgere l'attività di regolazione avente ad oggetto le condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione alle reti.

#### 4. Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il recepimento della direttiva 96/92/CE renderà necessaria una riforma generale della disciplina del settore elettrico nazionale. Più in particolare, dovrà essere garantito il libero accesso alle reti di trasmissione e distribuzione a condizioni trasparenti e non discriminatorie per tutti i soggetti che saranno dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 19 della direttiva.

A questo proposito, anche se si possono solo avanzare ipotesi circa le modalità di accesso alle reti che saranno definite in sede di recepimento, è lecito presumere che l'autorizzazione di cui si discute, nonché il regime relativo agli scambi stagionali ed occasionali con l'estero, potranno essere assorbiti nella disciplina generale dell'accesso alle reti. Ciò a maggior ragione qualora l'Italia optasse – come l'Autorità ritiene auspicabile – per una procedura di accesso di tipo regolamentato la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della direttiva 96/92/CE «*conferisce ai clienti idonei un diritto di accesso sulla base di tariffe pubblicate per l'utilizzo dei sistemi di trasmissione e di distribuzione...*».

La definizione delle modalità di accesso alle reti di interconnessione – prevista tra le funzioni di cui è investita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a norma dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d), della legge n. 481/95 - consentirà non solo di assicurare il perseguimento di finalità di interesse generale, quali la gestione razionale delle risorse energetiche, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento, ma altresì di garantire, in presenza di una “risorsa limitata”, pari opportunità di accesso a tutti i soggetti aventi diritto.

Proprio alla luce di queste considerazioni occorre evitare, nella fase di transizione, di optare per soluzioni che pregiudichino un riassetto del settore elettrico nella direzione auspicata dalla direttiva, e pertanto ostacolino l'effettiva liberalizzazione del mercato elettrico nazionale.

In tal senso hanno, oltre a quanto detto in ordine alla capacità della rete di interconnessione, valore due elementi. In primo luogo, salvo limitate eccezioni, il solo soggetto oggi abilitato a concludere contratti con operatori esteri è l'Enel; in secondo luogo, quando sia stata recepita la direttiva 96/92/CE, non solo la legittimazione spetterà, come si è illustrato nei precedenti paragrafi, ad altri operatori, ma la stessa Enel potrebbe, a sua volta, vederla ridefinita ed anche limitata in conseguenza delle soluzioni di riassetto del settore elettrico nazionale che saranno adottate.

Quanto sopra premesso e considerato, l'Autorità ritiene:

1. che l'accoglimento dell'istanza di rilascio di una nuova autorizzazione, nei termini richiesti dall'Enel, crei condizioni ostative alla liberalizzazione delle attività di importazione e/o esportazione di energia elettrica prevista dalla direttiva 96/92/CE in fase di recepimento;
2. che, di conseguenza, risulti opportuno accordare all'Enel una proroga dell'attuale autorizzazione, rilasciata ai sensi del DM 17 agosto 1977, n. 922/Ma per quantitativi complessivi annui ammessi allo scambio elevati, da ultimo, con DM 20 gennaio 1989, n. 1862/Ma a 30.000 GWh  $\pm$  20%, fino alla data di recepimento della direttiva 96/92/CE, e comunque per un periodo massimo di due anni, rinviando l'esame dell'istanza presentata dall'Enel al momento in cui sarà reso operativo il nuovo assetto giuridico-istituzionale.

**Tabella 1: importazioni nette dell'Enel ed autorizzazioni concesse dal Ministero dei lavori pubblici**

Importazioni nette di energia elettrica (GWh)	Durata delle autorizzazioni	Quantitativi autorizzati (GWh)	Riferimenti		
1963 1.299					
1964 1.002					
1965 331					
1966 842					
1967 1.910					
1968 2.116	1 gennaio 1968	2.500 ± 20%	DM 16 aprile 1968, n. 1235		
1969 2.480					
1970 3.965					
1971 1.661					
1972 200					
1973 879					
1974 2.293					
1975 2.581					
1976 1.088					
1977 2.777					
1978 2.126				31 dicembre 1977 1 gennaio 1978	4.000 ± 20%
1979 5.393					
1980 6.083					
1981 9.632					
1982 7.151					
1983 11.082					
1984 20.890				10.000 ± 20%	DM 19 novembre 1984, n. 2147
1985 23.669				20.000 ± 20%	DM 26 marzo 1985, n. 263
1986 22.114					
1987 23.146					
1988 31.256					
1989 33.729		30.000 ± 20%	DM 20 gennaio 1989, n. 1862		
1990 34.655					
1991 35.082					
1992 35.300					
1993 39.432					
1994 37.599					
1995 37.427					
1996 37.400				31 dicembre 1997	

Fonte: Enel e Ministero dei lavori pubblici.

**Tabella 2: situazione delle linee di interconnessione con l'estero al 31 dicembre 1996**

Paese	Stazione italiana	Stazione estera	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA)
<b>Francia</b>	Venaus	Villarodin	380	1.085
	Rondissone	Albertville 1	380	1.479
	Rondissone	Albertville 2	380	1.479
	Camporosso	Le Broc Carros	220	366
	Suvereto	Lucciana (Corsica)	250 (C.C.)	300
<b>Totale Francia</b>				<b>4.709</b>
<b>Svizzera</b>	Bulciago	Soazza	380	1.053
	Musignano	Lavorgo	380	1.316
	Avisè	Riddes	220	366
	Valpelline	Riddes	220	366
	Ponte	Airolo	220	331
	Pallanzeno	Morel	220	305
	Sondrio	Robbia	220	328
	Mese	Gorduno	220	328
	<b>Totale Svizzera</b>			
<b>Slovenia</b>	Redipuglia	Divaccia	380	1.152
	Padriciano	Divaccia	220	274
<b>Totale Slovenia</b>				<b>1.426</b>
<b>Austria</b>	Soverzene	Lienz	220	<b>274</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>				<b>10.802 (*)</b>

(\*) La conversione del corrispondente valore in MW si ottiene moltiplicando il dato in MVA per il coefficiente  $\cos \phi$  il cui valore medio per la rete, secondo fonte Enel, è compreso tra 0,8 e 0,9.

Fonte: Enel.

**Tabella 3: importazioni dell'Enel in base a contratti annuali e pluriennali  
(dati in GWh)**

<b>Società</b>	<b>1997 annuale</b>	<b>1997 pluriennale</b>	<b>1997 totale</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003-2011</b>
<b>Francia</b>									
Edf		11.388	11.388	11.388	11.388	11.388	17.520	17.520	-
da partecip. Nersa		1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	-	-	-
<b>Svizzera</b>									
Atel (I)	2.483	5.830	8.313	5.830	5.830	5.021	5.021	5.021	5.021
Atel (II)		1.604	1.604	1.604	1.604	-	-	-	-
Atel (III)		1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	-
KHR	170		170						
BKW	404	825	1.229	825	-	-	-	-	-
Brusio	481		481						
EOS	401		401						
EGL	961	4.128	5.089	4.128	4.128	-	-	-	-
NOK	961	1.973	2.934	1.973	1.973	-	-	-	-
<b>Germania</b>									
Badenwerk	200		200						
<b>Rep. Ceca</b>									
CEZ		802	802	802	802	70	-	-	-
<b>Energia totale importata (GWh)</b>									
	<b>6.061</b>	<b>29.894</b>	<b>35.955</b>	<b>29.894</b>	<b>29.069</b>	<b>19.823</b>	<b>24.145</b>	<b>24.145</b>	<b>5.021</b>
<b>Potenza totale contrattuale (MW)</b>									
	<b>750</b>	<b>3.550</b>	<b>4.300</b>	<b>3.550</b>	<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>600</b>

Fonte: Enel.

